Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma — Venerdì 27 ottobre** — **Numero 253**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell' Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918 e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1342 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2443, con cui venne eretto in Ente morale l'Istituto italiano di credito fondiario delle Venezie e venne approvato il relativo statuto;

Veduta la deliberazione in data 9 dicembre 1922 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di credito fondiario delle Venezie, portante modificazioni allo statuto suddetto;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello statuto organico dell'Istituto italiano di credito fondiario delle Venezie sono sostituiti gli articoli 1, 6, 10, 14 e 19 e sono aggiunti un articolo 10-*bis* ed una disposizione transitoria finale, il tutto come segue:

Art. 1.

Fra le Casse di risparmio di Verona, Padova, Venezia, Udine, Treviso e l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, è costituito un Consorzio col titolo « Istituto di credito fondiario delle Venezie ».

A detto Consorzio potranno essere ammesse a partecipare dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto le Casse di risparmio di Trento e Trieste e le altre del Trentino e della Venezia Giulia a parità di diritti e doveri con gli altri consorziati, quando contribuiscano ad aumentare la cifra del fondo di garanzia con l'importo di almeno L. 500.000 ciascuna.

Art. 6.

Il fondo di garanzia « originario » dell'Istituto è stabilito nella misura di dieci milioni di lire ed è costituito dai seguenti contributi:

dalla Cassa di risparmio della città di Verona L. 3.500.000;

dalla Cassa di risparmio di Padova L. 500.000;

dalla Cassa di risparmio di Venezia, L. 500.000;

dalla Cassa di risparmio di Udine, L. 300.000;

dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, L. 200.000;

dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, L. 5.000.000.

Detto fondo potrà essere accresciuto dei nuovi contributi delle Casse di risparmio di Trento e Trieste e delle altre del Trentino e della Venezia Giulia quando siano ammesse a far parte del Consorzio.

Art. 10.

L'Istituto è attualmente amministrato da un Consiglio composto di dodici membri e di un presidente.

I membri del Consiglio sono nominati: quattro dalla Cassa di risparmio di Verona, tre dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, due dalla Cassa di risparmio di Padova, due dalla Cassa di risparmio di Venezia, uno dalla Cassa di risparmio di Udine ed uno dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana.

Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e due vice presidenti.

I consiglieri durano in carica tutto l'anno solare successivo a quello di loro nomina e possono essere rieletti.

Alla sostituzione dei consiglieri scaduti o rinuncianti o defunti provvede l'Istituto dal quale i consiglieri stessi erano stati eletti.

I consiglieri uscenti per anzianità o dimissioni devono rimanere in carica fino a che siano stati nominati o immessi in ufficio i rispettivi successori.

Art. 10-*bis*.

In correlazione all'art. 1° la composizione del Consiglio potrà essere modificata per l'ammissione delle Casse di risparmio di Trento, Trieste e delle altre del Trentino e della Venezia Giulia al Consorzi .

In tale ipotesi saranno assegnati due nuovi posti nel Consiglio a ciascuna delle Casse predette.

Art. 14.

Il presidente dirige le se ute.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento della maggioranza dei membri, compreso il presidente o chi per esso.

Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta del Consiglio può, a mezzo di delega, farsi sostituire da altro rappresentante dell'Istituto al quale egli appartiene.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente dell'adunanza.

Art. 19.

Le Casse di risparmio di Padova, Venezia, Udine, Treviso, Trento, Trieste e le altre del Trentino e della Venezia Giulia ammesse a far parte dell'Istituto a mezzo dei rispettivi Consigli d'amministrazione funzionano, con le norme degli statuti presso ciascuna di esse in vigore, come Direzioni compartimentali dell'Istituto. Per le provincie di Vicenza, Belluno e Mantova funzioneranno come Direzioni compartimentali le filiali della Cassa di risparmio di Verona. Esse hanno l'ufficio di agevolare la raccolta delle domande e la istruzione e trattazione dei mutui, facilitando la presentazione dei documenti o fornendo le informazioni e notizie ed ogni altro elemento di cui fossero richieste.

Inoltre provvedono alla stipulazione dei mutui giusta le istruzioni e le autorizzazioni che saranno fornite dalla sede centrale, nonchè all'incasso delle semestralità e degli altri versamenti da farsi allo Istituto, al pagamento delle cedole e al rimborso delle cartelle estratte ed in genere a tutte le operazioni che vengono effettuate dall'Istituto, sempre in seguito alle norme che saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione determina secondo le necessità e nei limiti che saranno fissati dal regolamento, la somma al di sopra della quale determinate operazioni non possono aver corso senza l'approvazione del Consiglio stesso.

Disposizione transitoria.

In relazione a quanto disposto dall'art. 10 resta sospesa l'estrazione a sorte dei consiglieri.

I membri del Consiglio in carica al 31 dicembre 1921 andranno a scadere dall'ufficio al 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, Il guardasigilli: ALESSIO

Il numero 1358 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451 relativo all'ordinamento provvisorio del R. esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849 che ha soppresso la Direzione di aeronautica civile;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comando superiore di aeronautica cessa di appar-

tenere al Ministero della guerra rientrando a far parte dell'Arma aeronautica.

Con decreto del ministro della guerra si provvederà al riparto delle attuali attribuzioni del Comando superiore di aeronautica fra il Comando medesimo e il Ministero della guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1334. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della ferrovia Orbetello-Porto San Stefano.

N. 1335. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della funicolare di Orvieto.

N. 1341. Regio decreto 20 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il rettore della R. Università di Catania viene autorizzato ad accettare l'eredità condizionale del professor Andrea Capparelli a favore della Stazione marittima dell'Isola dei Ciclopi.

N. 1343. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle ferrovie di Reggio Emilia.

N. 1344. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio delle tramvie a vapore parmensi.

N. 1345. Regio decreto 29 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, viene approvato lo statuto della Società italiana di colture agrarie, anonima con sede in Milano.

N. 1346. Regio decreto 8 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case dei dipendenti del comune di Roma viene riconosciuto come corpo morale e ne approvato lo statuto organico.

N. 1347. Regio decreto 22 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene modificato l'art. 28 del vigente statuto del Monte di pietà di Venezia.

N. 1348. Regio decreto 8 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto antonomo per le case popolari di Fucecchio viene riconosciuto come corpo morale, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1349. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene sostituito lo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria, approvato con R. decreto 19 settembre 1921, n. 1406.

N. 1350. Regio decreto 15 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Belluno viene riconosciuto come corpo morale e ne è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 9 giugno 1921, con la quale il Consiglio provinciale di Teramo stabilì di inscrivere fra le provinciali, i seguenti tratti di strade;

1° dalla provinciale per Bosco-Martese, presso Torricella Sicura, alla provinciale Teramo-Montorio al Vomano;

2° dalla stazione ferroviaria di Bellante, sulla linea ferroviaria Teramo-Giulianova, per Bellante a S. Omero;

3° dalla provinciale della Vibrata, per Corropoli, a Controguerra;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 10 dicembre 1921 del segretario capo della Provincia stessa;

Considerato che la prima delle strade suddette ha grande importanza per le relazioni agricole e commerciali della Provincia, giacchè oltre a mettere in più agevole comunicazione i comuni di Rocca S. Maria e di Valle Castellana, con quelli di Montorio, Isola e Castelli, serve altresì ad unire le due provinciali « Teramo-Boscomartese » e « Teramo-Montorio » frequentate da forte transito, per lo scambio di prodotti fra la regione montuosa della Provincia e la collina e pianura sottostanti;

Che anche la seconda delle strade medesime ha grande importanza, pei rapporti commerciali ed agricoli della regione; giacchè, oltre ad unire i due comuni di Bellante e Sant'Omero, alla stazione ferroviaria di Bellante sulla ferrovia Teramo-Giulianova, serve, specie dopo la costruzione del ponte sul Salinello, a facilitare le comunicazioni ed il traffico; fra la Valle media della Vibrata e quella del Tordino, rendendo possibile lo sbocco dei ricchi prodotti di quelle Valli, alla ferrovia.

Che infine, la stessa importanza ha la strada dalla provinciale della Vibrata per Corropoli a Controguerra; giacchè la medesima, oltre a rappresentare quasi un prolungamento della precedente che si allaccia alla Vibrata, tra Carrufo e Nereto, serve alle comunicazioni fra la Valle del Tronto e quella della Vibrata, nonchè allo sbocco dei prodotti agricoli della parte bassa delle due Valli predette, allacciando i due comuni di Corropoli e Controguerra con la stazione ferroviaria di Tortoreto Nereto-Controguerra;

Che a tutte le strade in questione, devono pertanto riconoscersi i caratteri richiesti dall'art. 13, lettera *d*) della legge organica sulle opere pubbliche perchè possano essere dichiarate provinciali;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *f*), n. 2248, sulle opere pubbliche;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono inscritti fra le provinciali di Teramo i seguenti tratti di strada:

1° dalla provinciale per Bosco Martese, presso Torricella Sicura, alla provinciale Teramo-Montorio al Vomano;

2° dalla stazione ferroviaria di Bellante, sulla linea ferroviaria Teramo Giulianova, per Bellante a S. Omero;

3° dalla provinciale della Vibrata, per Corropoli, a Controguerra.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 7

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Constatata la comparsa della peste a Barcellona (Spagna):

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi, del 17 gennaio 1912;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

DECRETA:

Le provenienze da Barcellona (Spagna) sono sottoposte alle misure della ordinanza di sanità marittima, n. 10 del 1907, contro la peste.

I prefetti delle Provincie marittime del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, 24 ottobre 1922.

Per il ministro
MESSEA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Nasi Giorgio, capitano in aspettativa, per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 4 luglio 1922 con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Bacchini Edmondo, capitano, collocato in aspettativa dal 6 giugno 1921 per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 24 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	174 84	Dinari	—
Londra	109 07	Corone jugoslave	—
Svizzera	447 87	Belgio	162 40
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	0 59	Pesos oro	—
Vienna	0 04	Pesos carta	—
Praga	79 45	New York	24 44

Oro . . . . 471 57.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 28	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	80 735	—